CONVENZIONE

tra

Sapienza Università di Roma con sede in Roma, Piazzale Aldo Moro 5, 00185, C.F. 80209930587, rappresentata dalla Rettrice pro tempore Prof.ssa Antonella Polimeni, domiciliata per gli effetti della presente Convenzione, presso la sede di Sapienza Università di Roma

(di seguito denominata "**Università**"),

e

la Croce Rossa Italiana – Comitato Area Metropolitana di Roma Capitale ODV, con sede in Roma, Via Bernardino Ramazzini,31, 00151, C.F. 12658311001, in persona del suo rappresentante pro tempore Avv. Francesco Pastorello

(di seguito il "**Comitato CRI AMRC**").

L'Università e il Comitato CRI Area Metropolitana di Roma Capitale sono di seguito congiuntamente definite per brevità anche "Parti" o ciascuna singolarmente "Parte".

Tra le Parti si conviene e stipula quanto di seguito.

Premesse:

a) Sapienza Università di Roma, ai sensi del proprio Statuto, ha tra le sue finalità statutarie la promozione, organizzazione e realizzazione di servizi culturali e formativi sul territorio regionale, nazionale e internazionale, anche attraverso le sue strutture;

b) al fine di potenziare le proprie attività didattiche, di ricerca e di terza missione, l'Università può stipulare accordi con enti pubblici e privati italiani aventi a oggetto attività compatibili con lo svolgimento dei propri compiti istituzionali;

c) l'Università, con oltre 700 anni di storia, è la più grande e una delle più prestigiose università in Europa; la sua missione è contribuire allo sviluppo della società della conoscenza attraverso la ricerca, la formazione di eccellenza e di qualità e la terza missione;

d) i principali ranking universitari mondiali collocano l'Università ai primi posti tra gli atenei italiani, per la qualità della ricerca e della didattica, nonché per la dimensione internazionale; nelle classifiche settoriali l'Ateneo eccelle e si qualifica come punto di riferimento per numerose discipline;

e) l'Università ha interesse a favorire l'applicazione, la valorizzazione, la divulgazione e il trasferimento della conoscenza, dei saperi, delle tecnologie per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;

f) l'Università ha interesse a perseguire le proprie finalità anche attraverso le attività di terza missione, che la mettono in relazione con la società esterna, attraverso la definizione ed il perseguimento di obiettivi strategici volti a favorire il più diffuso trasferimento delle conoscenze alla comunità civile, nonché la produzione di beni pubblici che aumentino il generale livello di benessere della società, aventi contenuto culturale, sociale educativo e di sviluppo, di consapevolezza civile, anche nell'ambito della salute pubblica;

g) Il Comitato CRI AMRC è un'Associazione di volontariato, parte integrante dell'Associazione della Croce Rossa Italiana e del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, la rete umanitaria più grande al mondo presente nei territori di 190 Stati. Il Comitato CRI AMRC persegue l'obiettivo principale di prevenire e alleviare la sofferenza in maniera imparziale, senza distinzione di nazionalità, razza, sesso, credo religioso, lingua, classe sociale o opinione politica, contribuendo al mantenimento e alla promozione della dignità umana e di una cultura della non

violenza e della pace. Quale articolazione territoriale della CRI, il Comitato CRI AMRC opera sul territorio dell'Area Metropolitana di Roma Capitale, anche per il tramite dei Comitati territoriali dalla stessa coordinati;

h) Il Comitato CRI AMRC ha interesse a stipulare la presente Convenzione per favorire una collaborazione coerente con la mission dell'Ateneo e dell'Associazione, al fine di sviluppare attività e progetti di utilità sociale.

i) Le Parti si attendono dalla presente Convenzione di instaurare un rapporto di collaborazione finalizzato al raggiungimento delle finalità di interesse pubblico dalle stesse perseguite nonché alla promozione e alla diffusione delle proprie attività.

j) le Parti, come sopra rappresentate e domiciliate, convengono sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra l'attività di formazione universitaria e di ricerca ed il mondo del volontariato e dell'impegno sociale, al fine di migliorare e completare la qualità dei processi formativi e il percorso di crescita professionale e personale dei propri studenti.

Articolo 1
(Oggetto)

1.1 La presente Convenzione disciplina lo svolgimento in collaborazione fra le Parti delle seguenti attività di interesse comune:

(i) promozione del Volontariato;
(ii) attivazione Tirocini curriculari ed extracurriculari;
(iii) attivazione progetti di ricerca o tesi di laurea;
(iv) avvio incontri formativi in forma seminariale e divulgativa.

1.2 Nell'ambito definito al precedente § 1.1, si precisa che ai punti:

(i) si prevede, tra l'altro, l'attivazione di specifiche forme di Volontariato per gli studenti e le studentesse (es. Volontariato a Progetto) con particolare riferimento alle iniziative proprie dell'anno giubilare.
L'Ateneo si impegna a rilasciare al personale dipendente, specializzandi/e, dottorandi/e e studenti/esse, regolarmente iscritti/e presso Sapienza ad un corso di laurea Triennale, Magistrale o Magistrale a Ciclo Unico che concludano positivamente le attività di volontariato *l'open badge* "*Sapienza Volunteer",* come specificato al successivo art.2.

(ii) I tirocini curriculari ed extracurriculari saranno attivati a seguito di stipula di apposite convenzioni redatte nel rispetto dei vigenti regolamenti dell'Università e dell'Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato AMRC.

(iii) Nell'ambito di specifici accordi attuativi, l'Ateneo e/o le Facoltà potranno bandire specifici progetti di ricerca per le materie di interesse reciproco e progetti di ricerca tesi (*call for paper*s / premio migliore tesi di laurea).

(iv) La partecipazione agli incontri formativi potrà dar luogo, previa autorizzazione dei Corsi di Laurea di riferimento, al riconoscimento dei crediti formativi validi per "*tirocini e altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro*" e/o "altre attività formative".

L'Università e il Comitato CRI AMRC si impegnano, con specifici accordi, a dare attuazione alle attività e ai progetti coerenti con l'oggetto della Convenzione.

Art.2
(Open Badge)

2.1 Le attività di volontariato, di cui all'Art. 1, comma 2 (i), daranno luogo al riconoscimento di un

Open Badge - Formazione informale - Learning by Doing "Sapienza Volunteer" qualora le attività svolte raggiungano un minimo di 25 ore, di cui 8 di incontri di formazione obbligatoria e 17 di volontariato.

2.2 Durante lo svolgimento, l'attività di formazione e volontariato sarà seguita e verificata dai responsabili di cui all'art. 2, comma 4.

2.3 A tal fine, il responsabile di progetto di Comitato CRI AMRC dovrà attestare l'effettivo svolgimento delle attività attraverso la tenuta dei fogli presenze, debitamente firmati, da inviare all'indirizzo di posta elettronica accordi.3m@uniroma1.it (Settore Accordi e partenariati di Terza Missione dell'Area Terza e quarta missione, cui compete la responsabilità amministrativa del progetto) al termine di ciascun semestre.

2.4 Ciascun volontario/a, al termine del suo percorso, dovrà a sua volta presentare una relazione finale e compilare un questionario di soddisfazione sulle attività svolte da consegnare al responsabile didattico di Sapienza che attesterà l'acquisizione delle capacità previste dall'Open Badge "Sapienza Volunteer".

Art. 3
(Attività di volontariato studenti/esse)

3.1 Le Parti prendono l'impegno di moltiplicare le opportunità di collaborazione con quanti - pur nelle diverse specificità – guardano all'orizzonte dell'impegno solidale e dell'interesse generale per offrire il proprio contributo alla ripresa ed alla crescita del nostro Paese.

3.2 Le attività di volontariato che saranno svolte nell'ambito della presente Convenzione potranno riferirsi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, ai seguenti ambiti progettuali:

- primo soccorso e manovre salvavita;
- prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili;
- diffusione dei Principi del Diritto Internazionale Umanitario e di una cultura della non violenza e di pace;
- prevenzione e contrasto alle dipendenze;
- promozione della donazione del sangue;
- emergenza e protezione civile;
- assistenza alle persone vulnerabili e inclusione sociale;
- logistica.

3.3 Le attività di volontariato saranno precedute e accompagnate da incontri di formazione obbligatoria in presenza o online, erogati dalla Croce Rossa Italiana.

3.4 All'atto di avvio delle attività di volontariato saranno individuati:
- il responsabile di progetto per Comitato CRI AMRC;
- il responsabile didattico per Sapienza, all'interno del Corso di studio di riferimento del volontario.

3.5 Al responsabile di progetto per Comitato CRI AMRC competerà in particolare:
- coordinare, indirizzare e monitorare il/la volontario/a nello svolgimento delle attività;
- attestare l'effettivo svolgimento delle attività attraverso la tenuta dei fogli presenze da consegnare a Sapienza al termine di ciascun semestre;
- al termine dell'attività di volontariato, rilasciare al/la volontario/a, su richiesta, un'attestazione relativa allo svolgimento dell'attività di volontariato.

Art.4
(Selezione studenti/esse partecipanti)

4.1 Le attività di volontariato degli/lle studenti/esse saranno promosse dall'Università secondo le

modalità da essa stabilite, coerentemente con la propria *policy*.

4.2 Possono essere ammessi a prestare la propria opera di volontariato presso il Comitato CRI AMRC gli/le studenti/esse in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

- essere iscritti/e almeno al secondo anno del corso di studio;
- essere in regola con le scadenze di pagamento delle rate dei contributi di iscrizione e/o delle eventuali multe;
- avere inviato tutta la documentazione richiesta per la presentazione della domanda nei modi e nei tempi previsti;
- espressa volontà di adesione ai Principi Fondamentali del Movimento Internazionale della Croce Rossa e Mezzaluna Rossa;
- Cittadinanza Italiana o di uno Stato dell'Unione Europea o di uno Stato non comunitario, purché in regola con i permessi previsti dalla normativa vigente in materia;
- Maggiore età;
- Buone condizioni di salute, attestate con certificato medico;
- Assenza di condanne, con sentenza passata in giudicato, per uno dei reati comportanti l'interdizione dai pubblici uffici. In caso di interdizione temporanea, il requisito si intende non soddisfatto per la durata dell'interdizione;
- Assenza di provvedimenti disciplinari in qualità di dipendente CRI del Comitato Nazionale, Regionale o di un Comitato territoriale, a cui abbia fatto seguito il licenziamento;
- Assenza di provvedimento disciplinare di radiazione qualora ex socio CRI.

4.3 Le adesioni dei/lle volontari/e saranno raccolte dall'Università mediante un *google form* predisposto dal Settore Accordi e partenariati di Terza Missione dell'Area Terza e quarta missione, cui compete la responsabilità amministrativa del progetto.

4.4 I/Le volontari/e che, all'esito di una verifica formale, sono in possesso dei requisiti richiesti, saranno selezionati sulla base del criterio cronologico di presentazione della domanda. In esito a tali attività, sarà stilato un elenco in base al quale si provvederà alla chiamata del/la volontario/a e all'assegnazione presso la struttura ove i medesimi svolgeranno la propria attività. L'attività del/la volontario/a non potrà superare i sei (6) mesi.

4.5 Il Comitato CRI AMRC si riserva di porre un limite al numero di Volontari a progetto da accogliere compatibilmente con le proprie esigenze organizzative.

Art.5
(Assicurazione studenti/esse partecipanti)

5.1 L'Università si impegna a garantire che ogni studente/essa volontario/a usufruisca di idonea polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi: RCT, infortuni, malattie professionali che possano derivargli dal partecipare all'attività di Comitato CRI AMRC.

5.2 A tale fine, l'Ateneo inserirà nella categoria 1 della polizza infortuni una sottocategoria denominata 1a) al costo individuale di € 3,50 (con riserva da parte della Compagnia Assicuratrice di procedere ad una rivalutazione dello stesso in relazione al peggioramento dell'andamento tecnico) in modo da poter coprire anche il rischio in itinere per gli studenti coinvolti nelle attività di volontariato. Tutto ciò sarà formalizzato in apposita appendice della polizza infortuni.

5.3 In caso di infortunio durante lo svolgimento dell'attività, il Comitato CRI AMRC si impegna a segnalare prontamente l'evento all'Università mediante comunicazione tramite PEC, all'indirizzo protocollosapienza@cert.uniroma1.it, nonché agli istituti assicurativi (facendo riferimento al

numero di polizza sottoscritta dall'Università).

5.4 Le Parti convengono che gli obblighi previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81 gravino sul Comitato CRI AMRC presso le cui sedi si svolgono le attività oggetto della presente Convenzione.

Articolo 6
(Referente)

6.1 Ciascuna delle Parti indica un Referente della Convenzione. Al Referente compete di rappresentare la parte che l'ha designato per le attività esecutive della Convenzione e di reportistica al proprio interno, nonché di monitorare costantemente l'avanzamento delle attività convenute.
Il Referente Scientifico per l'Università è il Prof. Gianluca Scarchillo.
Il Referente per il Comitato CRI Area Metropolitana di Roma Capitale è il Vol. Dott. Tiziano D'Andrea.

Articolo 7
(Comitato di gestione)

7.1 Ai fini del monitoraggio di cui al successivo Articolo 8, è istituito un Comitato di gestione composto dai Referenti di ciascuna Parte.

7.2 Oltre ai Referenti individuati all'art. 6, fanno parte del Comitato di Gestione n.2 rappresentanti dell'Università e n.2 rappresentanti del Comitato CRI AMRC, designati dai rispettivi rappresentanti legali.

7.3 Ciascuna Parte potrà in qualunque momento modificare i componenti del Comitato di gestione diversi dal proprio Referente, facendone comunicazione scritta all'altra Parte.

7.4 Il Presidente del Comitato di gestione sarà nominato d'intesa tra le Parti.

7.5 Il Comitato si riunirà con periodicità semestrale o comunque almeno una volta l'anno per definire il piano di attività comune e valutarne i risultati.

Articolo 8
(Monitoraggio e rinnovo)

8.1 Al fine di relazionare sullo stato dell'avanzamento delle attività di ricerca e dei risultati intermedi e finali stabiliti al precedente Articolo 1, i Referenti invieranno apposita relazione annuale ai legali rappresentanti della propria istituzione di appartenenza.

8.2 Il Referente di ciascuna Parte dovrà far pervenire, almeno tre mesi prima della scadenza della Convenzione, dettagliata relazione complessiva e finale sulle attività svolte che sarà sottoposta agli Organi Deliberanti per la valutazione dell'opportunità del rinnovo della convenzione.

Articolo 9
(Durata e recesso)

9.1 La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata per ulteriori 3 anni previo accordo scritto tra le Parti.

Resta inteso che ciascuna Parte avrà facoltà di recedere dalla Convenzione mediante

comunicazione tramite PEC, da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno sei mesi all'indirizzo:

- per l'Università: protocollosapienza@cert.uniroma1.it;
- per il Comitato CRI AMRC:

Articolo 10
(Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature)

10.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e il Comitato CRI Area Metropolitana di Roma Capitale si impegnano a consentire, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell'altra Parte. L'autorizzazione all'accesso non implicherà la concessione dell'uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto 10.5.

10.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

10.3 Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute.

10.4 Per le attività effettuate in compresenza fisica tra gli operatori dell'una e dell'altra parte saranno definite in dettaglio ai sensi dell'art. 10 del DM 363/98, nei singoli accordi attuativi e/o in documenti specifici a corredo, le attribuzioni, le responsabilità e le competenze di ciascuna delle Parti in materia di SSL (ad es. valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, formazione generale, formazione specifica, soggetto o soggetti che coordinano le singole attività, figure individuate come Preposto, figure individuate come Dirigenti per la Sicurezza, ecc.) , nonché le modalità di coordinamento e di valutazione dei rischi interferenziali.

10.5 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione dell'Università, la concessione in uso di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, specifici accordi, nell'individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di tali concessioni, nonché l'eventuale rimborso dei soli costi di gestione in conformità alle regolamentazioni interne del soggetto ospitante.

Articolo 11
(Proprietà Intellettuale e pubblicazioni)

11.1 I risultati delle attività svolte, le informazioni e le conoscenze in comune saranno di proprietà congiunta dell'Università e del Comitato CRI AMRC, che potranno utilizzarli nell'ambito dei

propri compiti istituzionali e non potranno essere ceduti a qualsiasi titolo, comunicati a terzi, divulgati o fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche senza il consenso delle due Parti. Tutto il materiale didattico prodotto nel corso delle attività formative e/o di orientamento condotte congiuntamente potrà essere utilizzato, previo accordo tra le Parti, riportando il logo di entrambe. Queste si impegnano reciprocamente a dare adeguato risalto alla loro collaborazione e a dare atto, in occasione di presentazioni pubbliche dei risultati conseguiti o in caso di redazione e pubblicazione di documenti di qualsiasi tipo, che quanto realizzato consegue alla collaborazione instaurata con la presente Convenzione. Le pubblicazioni scientifiche risultanti dalla presente Convenzione saranno presentate a firma di entrambe le Parti.

11.2 Le Parti valutano insieme, sulla base degli effettivi apporti, l'opportunità di procedere al deposito di eventuali brevetti concernenti i risultati o le invenzioni frutto dei progetti scientifici collaborativi, fermi restando i diritti riconosciuti dalla legge agli inventori.

11.3 Fatti salvi i diritti morali di autori ed inventori sulla metodologia e sugli studi frutto di progetti scientifici collaborativi, che saranno riconosciuti sulla base dell'apporto di ciascuna parte, la proprietà dei risultati dei progetti scientifici collaborativi ed il loro eventuale sfruttamento commerciale saranno oggetto di specifica pattuizione.

Articolo 12
(Utilizzo dei segni distintivi delle Parti)

12.1 I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto della presente Convenzione. La presente Convenzione non implica alcuna spendita del nome, e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva dell'Università, né del Comitato CRI AMRC per fini commerciali, e/o pubblicitari. L'utilizzo, straordinario o estraneo all'azione istituzionale, dovrà esser regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine dell'Università.

Articolo 13
(Riservatezza)

13.1 Fermo restando quanto previsto ai precedenti Articoli 11 e 12 in materia di proprietà intellettuale, le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione che sia stata preventivamente dichiarata confidenziale scambiata in esecuzione della presente Convenzione e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.

13.2 Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni della presente Convenzione.

13.3 Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al

momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato la presente Convenzione.

13.4 Si dà atto che dalla presente disposizione come dalla presente Convenzione non derivano impedimenti od ostacoli all'adempimento da parte dell'Università, quale pubblica amministrazione, agli obblighi di trasparenza ed accesso previsti dalla legge.

Articolo 14
(Trattamento dei dati)

14.1 In relazione ai trattamenti di dati personali oggetto della presente Convenzione, l'Università e il Comitato CRI Area Metropolitana di Roma Capitale, ciascuna per quanto di rispettiva competenza, si conformano alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e alla vigente normativa nazionale, impegnandosi a collaborare per adempiere alle relative prescrizioni derivanti dalla stipula della presente Convenzione.
Le Parti si impegnano a predisporre e sottoscrivere un Accordo di Contitolarità del trattamento dei dati personali, che disciplinerà le rispettive responsabilità e modalità di trattamento, prima della sottoscrizione del presente atto.

Articolo 15
(Comunicazioni)

15.1 Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni qui contenute sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo atto a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

- se all'Università: protocollosapienza@cert.uniroma1.it
- se al Comitato CRI AMRC: cp.roma@cert.cri.it

o all'eventuale diverso indirizzo o destinatario che ciascuna Parte potrà successivamente comunicare all'altra a mezzo di comunicazione inoltrata in conformità a quanto sopra.

Articolo 16
(Codice Etico)

16.1 L'Università e il Comitato CRI AMRC dichiarano di aver preso visione, in sede di perfezionamento della presente Convenzione, dei rispettivi Codici Etici e di Condotta ai cui principi etico-comportamentali si conformeranno nell'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 17
(Controversie)

17.1 Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione.

17.2 Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo un accordo bonario, il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva per qualunque controversia inerente alla validità, l'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione.

Articolo 18
(**Registrazione e spese)**

18.1 La presente convenzione, firmata digitalmente, è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 4, 5, 6 e 39 del D.P.R. 26.4.1986, n. 131 Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Articolo 19
(Disposizioni finali)

19.1 La presente Convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, rinnovata o ampliata solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Letto e stipulato in Roma, li […].

Università degli Studi di Roma la Sapienza	Comitato CRI Area Metropolitana di Roma Capitale